

## LA CORTE DI GIUSTIZIA CONDANNA L'ITALIA PER INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI

B&P NEWS

Ambiente

La Corte di Giustizia, con sentenza del 21.03.2019, ha condannato l'Italia al pagamento delle spese processuali per non aver adottato tutte le misure necessarie per chiudere le discariche non autorizzate ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 1999/31 e per non aver adottato le misure necessarie a rendere conformi alla direttiva le discariche che tale autorizzazione avevano ottenuto. Lo Stato, ricorda la CGUE, non può giustificare il suo inadempimento invocando la situazione concernente il suo ordinamento interno.

Si procede ad illustrare la vicenda per punti.

### Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

- **Art. 14 ("Discariche preesistenti"), lett. b) e c):** gli Stati membri adottano **misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione** al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione se le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale **proseguimento delle operazioni**. Gli Stati membri, altrimenti, adottano le **misure necessarie per far chiudere al più presto**, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare
- **Art. 7 ("Domanda di autorizzazione"), lett. g):** gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno, tra gli altri dati, il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura
- **Art. 8 ("Condizioni per la concessione dell'autorizzazione"):** gli Stati membri devono adottare le misure richieste nel presente articolo affinché l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica
- **Art. 13 ("Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura"):** gli Stati membri devono provvedere affinché, in conformità dell'autorizzazione, non solo la procedura di chiusura di una discarica sia avviata ma anche che tutta o parte della discarica interessata sia considerata definitivamente chiusa e ne sia correttamente individuato il gestore

### Commissione europea c./ Repubblica Italiana

- **28.02.2012:** la Commissione invia all'Italia una **lettera di diffida** ai sensi dell'art. 258 TFUE perché 102 discariche italiane stanno operando in violazione dell'art. 14 Direttiva 1999/31
- **19.06.2015:** la Commissione invia un **parere motivato complementare** con il quale illustra ulteriormente all'Italia l'oggetto della procedura, che riguarda i **c.d. "obblighi di completamento"**. Lo Stato membro, cioè, deve eseguire i provvedimenti che ha già adottato e che possono riguardare:
  - a) **autorizzazione per la discarica a continuare a funzionare** → sarà, allora, necessario **adottare tutte le misure opportune per rendere la discarica conforme** alla Direttiva 1999/31, ex art. 14, lett. c), della medesima direttiva
  - b) **chiusura della discarica** → sarà, invece, necessario **porre in essere tutte le attività prodromiche per la chiusura della discarica**, ex art. 14, lett. b) della direttiva in questione
- a seguito delle risposte fornite dalla Repubblica Italiana, la Commissione ritiene che rimangano ancora 44 discariche non conformi alla Direttiva 1999/31
- l'Italia lamenta il mancato adeguamento da parte di alcune delle discariche autorizzate e la loro successiva e conseguente chiusura, in attuazione dell'atto unico che ha approvato sia il piano di adeguamento sia il piano di chiusura

### Corte di giustizia europea

- per costante giurisprudenza della CGUE, la sussistenza dell'**inadempimento** dev'essere valutata in relazione alla **situazione dello Stato membro al momento della scadenza del termine stabilito** nel parere motivato della Commissione, mentre non vengono presi in considerazione dalla Corte i mutamenti successivi → alla scadenza di tale termine, l'Italia non aveva chiuso le discariche non autorizzate o non aveva adeguato quelle autorizzate
- per costante giurisprudenza della CGUE, "uno Stato membro **non può invocare situazioni del proprio ordinamento giuridico interno** per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto dell'Unione"
- l'Italia viene condannata al pagamento delle spese processuali poiché inadempiente agli obblighi di cui all'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31

dott.ssa Deborah Salvagno

